

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1626**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati ROSELLI e GITTI***Annunziata il 24 maggio 1955*

Riapertura del termine per la sostituzione dei buoni provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, istituiti con decreti del Ministro del tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — È giunta notizia certa che in Italia meridionale vi sono molti piccoli risparmiatori che avendo te-saurizzato le banconote di cui si tratta nella proposta di legge si son trovati di fronte all'annullamento del loro peculio per ignoranza delle norme che stabilivano il cambio ai sensi della legge citata nel testo.

Certamente ci si trova di fronte ad una norma precisa secondo la quale per il cambio fu già prevista una proroga al 31 dicembre 1954 e sulla quale si specifica l'ultimo termine di prescrizione.

Si è chiusa inoltre la validità della convenzione stipulata fra Tesoro e Banca d'Italia per la prevista operazione di cambio.

Tuttavia, se il Parlamento vorrà confortare della sua approvazione l'attuale proposta, un numero imprecisato ma forse non piccolo di cittadini, certo non ricchi, potrà riconoscere nell'operazione proposta e riguardante le banconote oggi non valide, non solo un atto di comprensione politica ed umana ma anche il risorgere del valore di modesti e veramente sudati risparmi.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000 di cui ai decreti del Ministro per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947 — la cui validità è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 1954, secondo la legge 31 gennaio 1953, n. 51 — sono ammessi al cambio della Banca d'Italia entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto detto termine, i titoli anzidetti non presentati per la sostituzione andranno

definitivamente prescritti a favore dell'erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.